

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2001

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Argentina

[notificata con il numero C(2001) 1040]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/276/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 14,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/755/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché delle diverse parti dei loro territori.
- (3) Le autorità veterinarie responsabili dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi e le loro regioni risultano indenni da almeno dodici mesi da peste bovina e afta epizootica. Esse debbono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore dalla conferma, l'insorgere di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.
- (4) Il 2 marzo 2001 le autorità argentine hanno comunicato alla Commissione che, a seguito dell'introduzione illegale, da paesi limitrofi, di animali risultati positivi all'afta epizootica, è stata introdotta una nuova politica di regionalizzazione e di vaccinazione contro l'afta epizootica, diretta a proteggere le zone frontaliere e una parte delle zone d'allevamento e di ingrasso dell'Argentina centrale.

(5) Dalle informazioni trasmesse dalle autorità argentine risulta, tra l'altro, che nelle zone frontaliere settentrionali (zona tampone) e in una zona centrale separata (zona soggetta a restrizioni), è stata reintrodotta la vaccinazione del bestiame contro l'afta epizootica, che non veniva più praticata dal 1999. Inoltre, il 13 marzo 2001, è stato segnalato all'UIE un focolaio di afta epizootica. Appare pertanto opportuno riconsiderare la qualifica del paese alla luce di tali cambiamenti, in quanto le norme attuali sono basate su una diversa strategia di lotta contro la malattia e di controllo dei movimenti degli animali.

(6) Inoltre, secondo informazioni provenienti dall'Argentina, tale paese ha sospeso le esportazioni di carne verso il Canada, il Cile e gli Stati Uniti, ma continua a esportare nella Comunità europea.

(7) È quindi necessario sospendere l'autorizzazione a importare nella Comunità tutte le categorie di carni fresche delle specie sensibili all'afta epizootica, almeno fino a quando non sia stata effettuata una missione d'ispezione della Commissione al fine di esaminare la nuova situazione in loco o fino a quando la situazione non sia stata adeguatamente chiarita.

(8) È necessario adeguare le tabelle con gli elenchi dei paesi sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente decisione da parte delle autorità.

(9) Occorre pertanto sospendere l'autorizzazione a importare nella Comunità carni fresche di bovini e ovini.

(10) La decisione 93/402/CEE deve essere modificata di conseguenza.

(11) La presente decisione dovrà essere riesaminata alla luce dei risultati della prossima missione d'ispezione veterinaria della Commissione e/o di qualsiasi cambiamento della situazione sanitaria in Argentina, notificato nel frattempo alla Commissione.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/402/CEE è modificata come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato A della presente decisione;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato B della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 15 aprile 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO A

«ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR	01/2001	Tutto il paese
Brasile	BR	01/93	Tutto il paese
	BR-1	01/96	Stati di: Rio Grande del Sul, Parana, Minas Gerais (eccetto le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato grosso del Sul (eccetto i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murquinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso e Corumba), Santa Catarina, Goiás e le circoscrizioni regionali di Cuiaba (esclusi i comuni di San Antonio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barao de Melgaço), Caceres (escluso il comune di Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (escluso il comune di Itiquira), Barra do Garças e Barra do Bugres nel Mato Grosso
Cile	CL	01/93	Tutto il paese
Colombia	CO	01/93	Tutto il paese
	CO-1	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburon; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato
	CO-2	01/93	I comuni di Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato), e Frontino
	CO-3	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
Paraguay	PY	01/93	Tutto il paese
Uruguay	UY	01/93	Tutto il paese
	UY-1	01/00	Tutto il paese escluso il dipartimento di Artigas»

ALLEGATO B

«ALLEGATO II

(Versione n. 02/2001)

GARANZIA DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE (1)

Paese	Territorio	Carni fresche non disossate, escluse le frattaglie				Carni fresche disossate, escluse le frattaglie				Frattaglie					
		Specie				Specie				Bovine				Ovine	
		Carni bovine	Carni ovine e caprine	Carni suine	Solipedi	Carni bovine	Carni ovine e caprine	Carni suine	Solipedi	CU (*)	PC (*)				PF (*)
									1	2	3	4			
Argentina	AR	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—
Brasile	BR	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—
	BR-1	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	F	—
Cile	CL	B	B	H	D	A	C	H	D	B	B	B	B	B	B
Colombia	CO	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—
	CO-1	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—
	CO-2	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—
	CO-3	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—
Paraguay	PY	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	F	—
Uruguay	UY	—	—	—	D	A	C	—	D	—	—	E	E	F	G
	UY-1	B	B	—	D	A	C	—	D	B	B	B	B	B	B

(1) Le lettere (A, B, C, D, E, F, G e H) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli delle garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III, parte 2, della decisione 93/402/CEE, che si devono applicare per ogni prodotto e origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione.

(*) CU: Consumo umano.

PC: Destinati all'elaborazione di prodotti cotti a base di carne.

1 = cuori,

2 = fegati,

3 = muscoli masseteri,

4 = lingue.

PF: Destinati alla produzione di alimenti per animali familiari»